

SCHEMA DI CONVENZIONE

Premesso che:

La Legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

La Legge 14 agosto 1991 n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei gatti randagi o vaganti e del loro ricovero, cura, mantenimento e custodia temporanea e permanente in apposite strutture, nonché delle problematiche relative agli animali domestici e sinantropi.

La medesima legge prevede altresì che gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Le attività di controllo e gestione delle colonie feline, (c.d. Gatti in libertà), ai sensi della normativa citata possono pertanto essere affidate ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche, senza scopi di lucro e giuridicamente riconosciute.

Tali attività sono inoltre disciplinate dalla L.P. 28.03.2012 n. 4 "*Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*", che prevede (art. 10) a carico dei comuni la tutela dei gatti delle colonie feline, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza.

Inoltre l'art. 11 "*soccorso di animali*" della citata LP 28.03.2012, n. 4, prevede, a carico dei comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario.

Per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l'azienda sanitaria possono avvalersi di enti e associazioni protezioniste sulla base di apposite convenzioni,

nelle quali sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari così come disciplinato dall'art. 11 del regolamento attuativo della citata legge provinciale, D.P.P. 20.09.2013, n. 23-125/Leg.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della _____ si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Finalità

Il comune riconosce la necessità di provvedere al contenimento della popolazione felina randagia (gatti di colonia esistenti sul territorio comunale) ed al soccorso degli animali di cui al comma 3 dell'art. 11 della L.P. 28.03.2012, n. 4 e che tali finalità si possono conseguire attraverso le seguenti azioni:

- a) aggiornamento annuale dei dati già acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline;
- b) sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari annui, erogata dall'A.P.S.S. i cui costi saranno totalmente in capo al comune;
- c) mantenimento delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline, nel rispetto del loro benessere;
- d) messa in sicurezza delle colonie feline tramite esposizione della corretta cartellonistica riportante regole ed elenco del personale autorizzato;
- e) cattura di gatti feriti o vaganti che hanno bisogno di soccorso, rinvenuti sul territorio comunale, trasporto e custodia presso il gattile;

ART.2

Censimento delle colonie della popolazione felina randagia

L'Associazione si impegna a provvedere, per il periodo di durata della convenzione, al costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del Comune di Ala.

L'Associazione si impegna inoltre a fornire semestralmente tutti i dati aggiornati relativi alle colonie feline al Comune ed all'Ufficio Veterinario dell'A.P.S.S.

ART. 3

Sterilizzazioni

Gli interventi per la limitazione delle nascite, che avverranno mediante sterilizzazione chirurgica, saranno effettuati dalla Azienda Provinciale Servizi Sanitari.

Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi verrà definita di concerto fra l'Associazione e la stessa A.P.S.S. e concordata con il responsabile della Struttura Comunale.

L'Associazione si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al referente comunale incaricato.

Eventuali variazioni a tale elenco di nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

L'A.P.S.S., in relazione ai rapporti con l'Associazione, è garante della condizione di gatti di colonia relativamente agli esemplari sottoposti a sterilizzazione.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati, nel rispetto del protocollo sanitario redatto, nel rispetto del Testo Unico Europeo.

I felini sottoposti all'intervento verranno contrassegnati con chip introdotto dai veterinari A.P.S.S. a carico del Comune di appartenenza, come previsto da normativa e marcatura orecchio SX.

Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati presso il gattile, per il periodo di degenza ed osservazione, come previsto ed indicato dai sanitari (nel rispetto dei costi previsti nella convenzione in essere fra i Comuni).

Durante tale periodo l'alimentazione e l'assunzione delle terapie farmacologiche prescritte dai Sanitari agli animali verrà assicurata dagli operatori volontari dell'Associazione.

Al termine della degenza gli stessi volontari provvederanno a reimmettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'A.P.S.S., per le opportune verifiche.

ART. 4

Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all'interno delle colonie

L'Associazione dovrà fornire al Comune l'elenco delle persone autorizzate ad operare direttamente sugli animali in libertà (cosiddetti conduttori); dovranno essere altresì

comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a garanzia delle procedure eseguite.

Ai conduttori è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. I conduttori devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando alimenti secchi per evitare la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Eventuali interferenze o irregolarità verranno tempestivamente comunicate al Comune, che provvederà ad ammonire direttamente gli artefici di tali anomalie.

L'Associazione si impegna a supportare i volontari, deputati all'alimentazione delle colonie, nel mantenimento decoroso delle stesse.

La qualità e la quantità degli interventi dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e il contributo del Comune terrà conto delle spese sostenute per movimentazione gatti, mantenimento e acquisto attrezzature necessarie ad una corretta erogazione del servizio.

ART. 5

Obblighi delle parti

L'Associazione si impegna a che gli interventi oggetto della presente convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato.

Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

L'Associazione, tramite i propri responsabili, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'Associazione si impegna inoltre a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui trattasi, che dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi, escluso quanto previsto dalle normative vigenti o eventi imputabili a calamità naturali che restano in toto in carico al Comune.

Il Comune e l'Associazione si impegnano ad attuare una campagna di sensibilizzazione per contenere il fenomeno dell'abbandono dei gatti di proprietà e all'introduzione non autorizzata di gatti vaganti da altri Comuni, che contribuiscono in modo negativo e forzoso al ripopolamento delle colonie feline e all'aumento dei gatti vaganti sul territorio che produce aggravio di costi sanitari in capo allo stesso Comune.

Il Comune inoltre si impegna a rimborsare all'Associazione le spese sostenute in misura forfetaria, nell'importo indicato nel successivo art. 6.

ART. 6

Risorse economiche e modalità di gestione delle stesse

L'Associazione si farà carico di provvedere:

1. a quanto necessario al sostentamento delle colonie feline in termini di distribuzione del cibo fornito dal Comune ai conduttori; questo avverrà con cadenza mensile, su indicazione del Comune. Il luogo della distribuzione è fissato presso il Magazzino Comunale in Via della Costituzione ad Ala. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in accordo con l'associazione, di prevedere nel corso di validità della convenzione modalità diverse di fornitura del cibo.
2. alla corretta gestione degli animali che necessitano di cure zooiatriche richieste dai conduttori delle colonie e concordate con l'A.P.S.S.

Per tali adempimenti, il Comune riconosce e liquida a favore dell'Associazione l'importo massimo annuo di Euro 2.500,00.- (duemilacinquecento) + I.V.A. se dovuta.

La liquidazione dell'importo di cui al comma precedente avverrà in due rate semestrali di pari importo. Il saldo verrà erogato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Il saldo verrà corrisposto in base alla rendicontazione finale, composta dalla relazione sull'attività svolta con particolare riferimento alle sterilizzazioni effettuate sul territorio.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse.

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 7

Verifica e controlli degli interventi

Il Referente Comunale incaricato, si impegna a promuovere con l'Associazione un incontro a

cadenza annuale di verifica e controllo degli interventi effettuati, alla quale potrà partecipare anche l'A.P.S.S.

Per la risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detto incontro potrà essere allargato ad altri referenti di volta in volta specificatamente individuati.

Il referente comunale incaricato terrà costanti rapporti con i referenti dell'Associazione per monitorare e registrare la presenza di nuove colonie feline ed evidenziare le situazioni di criticità eventualmente segnalate dai cittadini che necessitano di intervento (se si tratta di colonie).

ART. 8

Termini di validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione o dalla data di avvio di esecuzione del servizio se antecedente rispetto alla stipula, con possibilità di rinnovo di anni 1 (uno), mediante apposito motivato provvedimento da parte della competente struttura.

La convenzione potrà essere eventualmente prorogata di ulteriori mesi 4 (quattro) per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso, l'associazione è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste in contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ed il compenso sarà rapportato al periodo di prosecuzione della prestazione.

Il Comune di Ala si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora sopraggiungano novità legislative in merito alla riorganizzazione della materia e della gestione del fenomeno, previo congruo avviso.

Il Comune potrà risolvere altresì la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza, da parte dell'Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'articolo 6, sostenute dall'Associazione stessa, fino al ricevimento della diffida, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice Amministrativo.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo congruo avviso, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardino in senso stretto l'attività oggetto delle presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative in materia o all'insorgere di specifiche problematiche nel corso della validità della stessa.

ART. 9

Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, al risarcimento di eventuali danni, nonché al rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio per fatto e/o negligenza dell'Associazione a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Associazione ha presentato la cauzione definitiva per un importo di Euro _____, pari al 10% dell'importo contrattuale_____

ART. 10

Assicurazione

L'Associazione ha depositato copia della polizza per la responsabilità civile verso terzi, a copertura degli eventuali danni, giusta polizza n.

ART. 11

Codice di comportamento

L'Associazione, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 5 novembre 2014 e visibile sul sito istituzionale, ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'associazione si impegna inoltre a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento stesso e a tal fine attesta, con la sottoscrizione della presente convenzione, di aver preso visione e di avere piena e completa conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Ala, e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori e a garantirne l'applicazione. L'associazione si impegna inoltre a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti dei collaboratori, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi, e con la sottoscrizione della convenzione si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri collaboratori e dipendenti il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, approvato dal Comune di Ala e visibile

sul sito istituzione nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 12

Tutela della riservatezza

L'Associazione è tenuta, come il Comune stesso, al rispetto e all'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003). In relazione alle finalità sopra indicate, i dati del legale rappresentante dell'Associazione e dei collaboratori verranno trattati dal Comune mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. L'associazione autorizza espressamente il Comune al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella presente convenzione.

ART. 13

Registrazione convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 14

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento, ad esclusione dell'IVA se dovuta, saranno assunte dall'Associazione.

Letto, accettato e sottoscritto.